

### 12.1.2.3 La Contabilità Bimestrale

La contabilità amministrativa bimestrale va presentata alla Ragioneria Territoriale, in ottemperanza al disposto:

- a) dell'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239;
- b) degli artt. 252 e 253 del RCGS;
- c) dell'art. 23 del D. Lgs n. 112 del 13/04/1999;
- d) dell'art. 1 del D.M. Finanze del 17/09/1999.

Il termine entro il quale vanno presentate le contabilità in argomento, modificato dal predetto DM del 17/09/1999 è entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre, a differenza di quanto previsto dalle norme recate dalla Legge e dal relativo RCGS, che prescriveva "entro il giorno 5 del mese successivo". Termine, quest'ultimo, ribadito anche dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Coordinamento S.I.R.P. (Servizio Ispettivo delle Ragionerie Provinciali) – Divisione IX n. 108699 del 28 febbraio 1997.

Il modello di contabilità bimestrale dei ruoli si compone di un frontespizio e di intercalari.

a) nel FRONTESPIZIO, sono indicati:

- i dati identificativi dell'AdR;
- il codice della concessione;
- l'esercizio finanziario di riferimento;

con la parte riservata al visto della Ragioneria Territoriale e al visto del direttore dell'Ufficio delle Entrate.

b) gli INTERCALARI sono suddivisi in tre parti:

**Parte I - accertamenti e riscossioni** - Riporta i carichi accertati che, per i ruoli ante riforma, come già in precedenza illustrato, non sono presenti e le somme riscosse nel bimestre, entrambi distinti per capo, capitolo e articolo di bilancio, e per competenza e residui. Sia per il carico accertato che per le riscossioni sono previste apposite colonne per permettere di indicare le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da versare nel bimestre precedente.

Con riferimento al carico accertato, sono altresì previste due colonne che riportano:

- ✓ *le maggiorazioni al carico* dovute agli interessi per rateazione ed agli interessi di mora.
- ✓ *i discarichi amministrativi*. I discarichi si riferiscono sostanzialmente a crediti inesigibili (art. 83, comma 1, del D.P.R. 43/19883). La legge prevede la possibilità/diritto per l'Equitalia di presentare all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità del credito per ottenere il "discarico" (l'annullamento) delle quote dichiarate non esigibili e la loro cancellazione contabile. La comunicazione può essere presentata soltanto a condizione che sia stato completato l'iter delle procedure esecutive previsto dalla legge e non si sia incorsi in cause di perdita del diritto al discarico previste dall'art 19, comma 2, del D. Lgs. n. 112/1999. La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 530 della L. 228/2012) ha prorogato i termini per la presentazione della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli. In particolare, furono prorogati dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione potevano presentare comunicazione di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2010). Furono conseguentemente rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli uffici competenti.

La Ragioneria Territoriale confronta i relativi importi comunicati dall'AdR con quelli che ha ricevuto dall'Agenzia delle entrate e che ha già provveduto ad inserire al S.I.E.. Invero, a differenza di quanto accade con i discarichi dei ruoli post riforma, l'Agenzia delle Entrate trasmette regolarmente alla Ragioneria Territoriale i provvedimenti per discarichi amministrativi concessi all'AdR su istanza dello stesso agente. I predetti discarichi, essendo riferiti a ruoli ante riforma, vanno contabilizzati sempre in c/residui. Nell'inserimento nel

sistema informativo dei dati relativi ai discarichi, si possono riscontrare alcune criticità. Infatti, si può verificare che:

- essendo appunto inerenti a ruoli ante riforma, e quindi precedenti l'anno 2000, si riferiscano a capitoli/articoli non più esistenti, in quanto soppressi ovvero che hanno cambiato il Capo d'entrata e/o il capitolo/articolo;
- riguardino capitoli/articoli dove non c'è capienza (l'importo del discarico supera il relativo residuo attivo - resto da riscuotere);
- non evidenzino i pertinenti capitoli d'entrata, però riportino di solito il tipo di imposta: IRPEF, registro, IVA, ecc.

Tali criticità, d'intesa con l'AdR, possono essere superate inserendo il discarico in un altro capitolo dello stesso capo dove c'è capienza, di solito utilizzando ad esempio, per ogni capo, i capitoli più "importanti": per il capo 6° il cap. 1023/01 (IRPEF), per il capo 7° il cap. 2319/01, per il capo 8° il cap. 1201/2 (Imposta di registro) o il cap. 1203/04 (IVA), ecc. Nella contabilità bimestrale dei ruoli ante riforma è possibile rilevare anche la presenza di altri discarichi per tributi erariali pervenuti nei conti dell'AdR da flussi telematici di altre Amministrazioni o Enti (Ministero della Giustizia, Camere di Commercio, ecc.). Le Ragionerie Territoriali, una volta avuta adeguata attestazione della correttezza dei dati da parte dell'AdR, procedono all'inserimento di tali discarichi con l'apposita transazione al S.I.E.. Per quanto concerne i ruoli ante riforma, come testé evidenziato, i discarichi amministrativi si riferiscono sostanzialmente a crediti inesigibili (art. 83, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43). Per inesigibilità, la legge prevede la possibilità/diritto per l'Adr di presentare all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità del credito (tributario, per sanzioni amministrative, per contributi previdenziali, ecc.) richiesto al contribuente per ottenere, trascorsi 3 anni dalla comunicazione stessa, il "discarico" (cioè l'annullamento) delle quote dichiarate non esigibili e la loro cancellazione contabile. Questa comunicazione può essere presentata soltanto a due condizioni: prima deve essere completato l'iter delle procedure esecutive previsto dalla legge; poi bisogna verificare che il contribuente moroso risulti del tutto o in parte insolvente.

Un'ulteriore colonna (la n. 8) della parte I riporta le somme rimaste da versare a fine bimestre precedente.

**Parte II - Versamenti e residui.** È appena il caso di ricordare che agli AdR è preclusa la possibilità di versamento all'Erario mediante il servizio dei conti correnti postali ai sensi dell'art. 73, comma 2 del D.P.R. 43/1988 e dall'art. 11, comma 5, del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (Regolamento del conto fiscale). Nella parte II vi sono riportate, sempre in ordine di capo, capitolo e articolo, e per competenza e residui, le riprese della Parte 1a relative ai carichi accertati e alle riscossioni effettuate;

- ✓ in un diverso campo andranno invece inserite le somme eventualmente versate in eccedenza nel bimestre precedente.
- ✓ l'importo del compenso a carico a carico dell'ente impositore – Aggió: Vedere Ruoli post-riforma;
- ✓ gli arrotondamenti apportati alle somme riscosse;
- ✓ i versamenti: per i ruoli, sia ante che post riforma, i versamenti vanno eseguiti entro il decimo giorno non festivo successivo a quello in cui è stata realizzata la riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 112/1999. Praticamente, i versamenti dei primi dieci giorni del mese si riferiscono alle riscossioni della terza decade del mese precedente. Tutti i versamenti dell'AdR vanno imputati mediante la corretta apposizione del codice versante sulle quietanze di tesoreria, mod. 121T, alla classe d'ufficio che contraddistingue la contabilizzazione dei ruoli: per quelli ante riforma il codice versante sarà "CS" seguito dal codice numerico adottato da ciascuna Ragioneria Territoriale; per quelli post riforma "R" preceduto dal numero di codice agente;

- ✓ il totale dello scarico, che è dato da: credito per eccedenze versate nel bimestre precedente + il compenso a carico dell'ente impositore + eventuali arrotondamenti + i versamenti effettuati nel bimestre;
- ✓ le somme rimaste da riscuotere che sono date dagli accertamenti rivenienti dalle somme accertate a suo tempo dai riassunti dei ruoli + gli interessi per prolungata rateazione ancora da riscuotere – i discarichi – le somme riscosse. Per i ruoli ante riforma, si rilevano nelle scritture contabili della RGS ingenti cifre per resti da riscuotere – Residui attivi. Gli ultimi dati sull'ammontare dei residui attivi per questi ruoli ammontano a circa 120 miliardi di euro che, difficilmente, potranno essere riscossi, se non in minima parte, giacché si riferiscono appunto a somme iscritte a ruolo prima dell'anno 2000. Le cifre più significative riguardano per lo più crediti nei confronti di ditte fallite, specie per imposte sui redditi e per IVA, interessi e relative sanzioni. Altri residui riguardano imposte ormai abrogate da tempo come ad esempio: l'ILOR, introdotta con D.P.R. n. 599 del 29/09/1973, soppressa dall'1/1/1998, in forza del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, in concomitanza con l'introduzione dell'IRAP; l'INVIM, istituita con D.P.R. n. 643 del 26/10/1972, e soppressa con l'introduzione dell'ICI, D. Lgs. n. 333 dell'11/07/1992. Per il rispetto dei principi ispiratori del bilancio dello Stato, come la correttezza e la veridicità, e della necessità di mantenere in bilancio solo quelli per i quali sussiste una ragionevole certezza di riscossione, sarebbe opportuno analizzare la natura dei predetti residui e, per la parte riconosciuti assolutamente inesigibili, di provvedere ad eliminarli dalle scritture di Equitalia che li ha in carico. L'articolo 1, comma 527, della Legge 228/2012 prevede che “Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati (...)”. I presupposti per l'annullamento automatico degli importi iscritti a ruolo, ossia, senza che sia necessaria la notifica di un'istanza ad Equitalia da parte del debitore sono:

- 1) il ruolo deve essere stato reso esecutivo entro e non oltre il 31/12/1999;
- 2) l'importo del debito, comprensivo degli interessi e delle sanzioni, non deve essere superiore alla somma di 2.000,00 euro;
- 3) l'annullamento è previsto anche per i crediti oggetto di controversia giudiziaria.

Indicazioni operative in materia sono state fornite con circ. RGS 7 giugno 2013, n. 29.

- ✓ le somme rimaste da versare sono pari, appunto, alle riscossioni della terza decade del mese che saranno versati entro il 10° giorno non festivo del mese successivo, comprensivi delle somme trattenute dall'AdR per pignoramenti presso terzi. Particolare attenzione va posta nel riscontro del debito di cassa, sia relativamente alla sua composizione, sia per quanto attiene alla sua giustificazione. Si tratta, in pratica, di verificare che i versamenti dei primi 10 giorni del mese si riferiscano a riscossioni effettuate gli ultimi dieci giorni non festivi del mese precedente.

**Parte III - Riepilogo a tutto il periodo.** In essa vengono riassunte tutte le somme accertate, riscosse e versate sia per i tributi erariali che per quelli destinati alle regioni e ad altri enti. Con prospetto a parte viene data analitica dimostrazione e giustificazione del debito di cassa alla fine del bimestre in questione.

#### **Normativa di riferimento**

- RCGS, artt. 252 e 253;
- D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239, art. 1;
- DPR 28 gennaio 1988, n. 43, art. 72;
- D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 11;
- Nota RGS n. 108699 del 28/02/1997
- D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 23;
- D.M. Finanze del 17/09/1999, art. 1.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228
- Circ. RGS 7 giugno 2013, n. 29